

LA TOTALIZZAZIONE E IL CUMULO DEI CONTRIBUTI

AVV. ELEONORA PETRINGA

LA TOTALIZZAZIONE

- ❑ La **totalizzazione** consente al lavoratore (dipendente, autonomo o libero professionista) di **unificare i periodi assicurativi maturati presso gestioni previdenziali diverse**, al fine di conseguire il **diritto a un'unica pensione**.
- ❑ Il lavoratore beneficia di una pensione che rappresenta la somma dei periodi assicurativi di competenza di ciascun ente previdenziale a cui è iscritto.

LE FONTI

- ❑ **Decreto legislativo 02/02/2006 n. 42** modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successivamente dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nonché dal D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157;
- ❑ **Decreto Legge 31/05/2010 n. 78** convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- ❑ **Legge 15/07/2011 n. 111**;
- ❑ **Decreto Legge 06/12/2011 n. 201** convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- ❑ **Convenzioni tra INPS e Enti interessate e/o Casse professionali.**

DIFFERENZE CON LA RICONGIUNZIONE

1. La totalizzazione è completamente **gratuita**.
2. **Non comporta alcun onere** per l'iscritto: tutti i contributi versati restano presso i rispettivi enti previdenziali.
3. **Ogni gestione liquiderà la quota di pensione di propria competenza** in relazione ai periodi di iscrizione già maturati.

I DESTINATARI

I lavoratori devono essere iscritti a:

1. due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
2. forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria (ago);
3. forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati per soggetti iscritti in albi o elenchi professionali;
4. gestione separata dei lavoratori parasubordinati;

a condizione che non siano già titolari di un trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni.

LA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE

La **domanda di totalizzazione** è trasmessa dall'interessato o dall'avente causa (superstite dell'assicurato) all'ente a cui risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore.

Se al momento della presentazione della domanda per la totalizzazione il **lavoratore sia iscritto a più gestioni**, egli ha la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.

➤ **Nel caso di pensione indiretta o di inabilità**, la gestione competente risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle prestazioni in totalizzazione.

La domanda dovrà contenere le informazioni relative a tutti gli enti presso i quali il lavoratore è stato iscritto.

IL PROCEDIMENTO AVVIATO DALL'ENTE ISTRUTTORE

1. L'ente previdenziale che riceve la domanda (c.d. “ente istruttore”) avvia il procedimento contattando gli enti presso i quali risultano accreditati i contributi previdenziali a favore dell'interessato;
2. Gli altri enti comunicano la relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto e per i periodi cui si riferiscono tali contributi;
3. Successivamente, l' “ente istruttore” verificherà la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.

I REQUISITI

1. **non essere titolare di un trattamento pensionistico** in nessuna delle gestioni di iscrizione
 - non è, invece, preclusivo il fatto che il soggetto abbia già raggiunto il diritto alla pensione in una delle gestioni coinvolte;
2. **aver compiuto 65 anni di età e 7 mesi con il possesso di un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni; oppure indipendentemente dall'età anagrafica, avere il possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;**
3. poter vantare **almeno un'anzianità contributiva presso ogni gestione previdenziale**
 - **a decorrere dal 01/01/2012 sono totalizzabili anche periodi contributivi inferiori a 3 anni (articolo 24, comma 19, decreto legge n. 201/ del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011.).**
4. la totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi, **non essendo possibile la totalizzazione parziale;**
5. **non aver presentato richiesta di restituzione dei contributi improduttivi** (per gli ordinamenti in cui tale tipo di trattamento è previsto) e cioè che superano il massimale annuo contributivo.

L'EROGAZIONE E IL CALCOLO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

1. Le gestioni interessate stabiliscono ciascuna per la parte di competenza il trattamento **pro-quota** di pensione in relazione ai periodi di contribuzione maturati con le modalità concordate con apposita convenzione stipulata con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 42 del 2006.
2. La misura del trattamento pensionistico in totalizzazione è determinata con un **sistema di calcolo misto** (in parte contributivo e in parte retributivo), ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2006, **per quanto riguarda gli enti previdenziali pubblici**;
3. L'INPS paga il **rateo della pensione conseguita mediante totalizzazione**;
4. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate. Ciò significa che l'aumento avviene sulle quote pensione di competenza di ciascun ente.

LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PRESSO GLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI

Per quanto riguarda le quote di trattamento maturate presso gli **enti previdenziali privatizzati** (es. CNPADC, Cassa Forense, INARCASSA, ENPAM, ecc.), ai fini del calcolo del trattamento pensionistico viene applicato il sistema contributivo, introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n.335.

In particolare, la misura del trattamento è determinata con le regole del sistema contributivo con applicazione di alcuni parametri e correttivi, relativi a:

- a) i contributi versati dall'iscritto (compreso quelli versati a titolo di riscatto e con esclusione delle contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà), ai fini della determinazione del montante contributivo;
- b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi, pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, con garanzia di un tasso minimo annuo di capitalizzazione dell'1,5%;
- c) la previsione di un meccanismo di tutela delle anzianità più elevate di iscrizione alla cassa professionale (maggiorazione in funzione dell'anzianità contributiva presso l'Ente).

Peraltro, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima.

LA DECORRENZA DELLA PENSIONE

1. L'erogazione del trattamento pensionistico in totalizzazione prevede una «finestra mobile» di accesso alla pensione di 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensione.
 2. Con il messaggio n. 449 del 23 febbraio 2011, l'INPS ha inoltre precisato che se il lavoratore dovesse presentare la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre i 18 mesi successivi alla di maturazione dei prescritti requisiti, la pensione è riconosciuta dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese;
 3. Infine l'interessato può chiedere la pensione dal 1° giorno del mese successivo in cui presenta la domanda di pensione, purché siano decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei prescritti requisiti.
- il pensionato per riscuotere il suo primo assegno pensionistico dovrà necessariamente **aspettare 21 mesi** per i lavoratori dipendenti che siano titolari della pensione di anzianità con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica.

LE PRESTAZIONI CONSEGUIBILI

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità contributiva;
- pensione di inabilità;
- pensione indiretta ai superstiti.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

IN TOTALIZZAZIONE

| ANNO DI MATURAZIONE | ETÀ | ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA | FINESTRA DI ACCESSO (*) | ETÀ DELLA DECORRENZA |
|------------------------------|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
| 2016 (**) | 65 anni e 7 mesi | 20 anni | 18 mesi | 67 anni e 1 mese |
| 2017 | 65 anni e 7 mesi | 20 anni | 18 mesi | 67 anni e 1 mese |
| 2018 | 65 anni e 7 mesi | 20 anni | 18 mesi | 67 anni e 1 mese |
| 2019 | 66 anni | 20 anni | 18 mesi | 67 anni e 6 mesi |
| 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | 66 anni Requisito rimasto invariato (D.M 27 ottobre 2021; <u>Circolare INPS n. 28/ 2022</u>) | 20 anni | 18 mesi | 67 anni e 6 mesi |

(*)

Al soggetto che presenta la domanda di pensione di anzianità in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, la decorrenza sarà attribuita dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

(**)

In virtù delle previsioni del **D.M. 16 dicembre 2014**, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, **sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva** di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ IN TOTALIZZAZIONE

| ANNO DI MATURAZIONE | ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA | FINESTRA DI ACCESSO (*) | ETÀ DELLA DECORRENZA |
|------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| 2016 (**) | 40 anni e 7 mesi | 21 mesi | 42 anni e 4 mesi |
| 2017 | 40 anni e 7 mesi | 21 mesi | 42 anni e 4 mesi |
| 2018 | 40 anni e 7 mesi | 21 mesi | 42 anni e 4 mesi |
| 2019 | 41 anni | 21 mesi | 42 anni e 9 mesi |
| 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | 41 anni Requisito rimasto invariato (<u>D.M 27 ottobre 2021</u> ; <u>Circolare INPS n. 28/2022</u>) | 21 mesi | 42 anni e 9 mesi |

(*)

Al soggetto che presenta la **domanda di pensione di anzianità in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi** successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, la **decorrenza sarà attribuita dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.**

(**)

In virtù delle previsioni del **D.M. 16 dicembre 2014**, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, **sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva** di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

LA GIURISPRUDENZA

“In tema di pensione di anzianità per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, i contributi figurativi accreditati per il periodo in cui è stata corrisposta l’indennità di disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni richiesto per l’accesso al trattamento in regime di totalizzazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2006, in linea con il principio generale secondo cui i contributi validi ai fini del conseguimento della pensione sono solo quelli relativi all’effettivo rapporto di lavoro e non quelli figurativi, salvo espresse e specifiche eccezioni, fra le quali non rientra l’indennità di disoccupazione.”

Cassazione civile, sez. lav., 18/09/2019, n. 23293

“La pensione di reversibilità in regime internazionale, benché acquisita dal superstite “iure proprio”, spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso. (Nella specie, il pensionato defunto, di nazionalità croata e deceduto nel 2009, godeva della pensione diretta dal 1984, sicché alla pensione di reversibilità si applicava la convenzione tra l’Italia e la Jugoslavia del 14 novembre 1957, per la quale, ai fini della totalizzazione dei contributi versati, è sufficiente l’avvenuto versamento anche di un solo contributo settimanale). ”

Cassazione civile, sez. lav., 04/03/2019, n. 6257

“Se la cancellazione dell’Albo è un requisito essenziale per ottenere il trattamento pensionistico presso Cassa Forense (unitamente alla prevista anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa) allora esso deve essere rispettato ed ottemperato anche nel caso in cui si voglia accedere alla pensione, attraverso la totalizzazione dei contributi versati alla Cassa e all’INPS. ”

Cassazione civile, sez. lav., 25/01/2019, n. 2225

IL CUMULO- INTRODUZIONE

- ❑ Il cumulo è **completamente gratuito** e costituisce **un'alternativa** alla totalizzazione (d.lgs.42/2006) dei periodi assicurativi e alla ricongiunzione (legge 45/1990) contributiva o retributiva.
- ❑ Per cumulo si intende la possibilità per il lavoratore, senza oneri a suo carico, di riunire all'interno del medesimo ente previdenziale obbligatorio tutti i contributi versati nel corso della vita a favore di diverse gestioni.
- ❑ Lo scopo è di ottenere il riconoscimento di **un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.**

LE FONTI

- ❑ Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1 comma 239:
- ❑ Il comma n. 195 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha esteso il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche ai liberi professionisti iscritti alle relative Casse.
- Dal 1° gennaio 2017, il cumulo contributivo può essere usato dai **lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria** e che siano:
 - A. lavoratori dipendenti;
 - B. iscritti alla gestione separata Inps;
 - C. iscritti alle casse professionali.

I REQUISITI GENERALI PER ACCEDERE AL CUMULO

Possono fruire della pensione in cumulo i lavoratori:

- **che non siano già titolari di pensione** diretta a carico di una delle seguenti gestioni:
 1. Assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi;
 2. Gestione separata INPS;
 3. Forme sostitutive e esclusive;
 4. Enti previdenziali privatizzati.
- **anche se avessero già maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico** presso una delle predette gestioni.

LA DOMANDA DI CUMULO

Il cumulo dei periodi assicurativi è conseguibile previa **domanda dell'interessato da presentare all'ente previdenziale (c.d. "ente istruttore") di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore.**

Nel caso in cui il lavoratore interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative ha la facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.

L'iscritto può **presentare la domanda** a partire dai 60 giorni precedenti la maturazione dei requisiti accedendo alla propria area riservata.

La domanda dovrà contenere le indicazioni relative a tutti gli enti presso i quali il professionista è stato iscritto.

IL PROCEDIMENTO AVVIATO DALL'ENTE ISTRUTTORE

- 1.** L'“ente istruttore” che riceve la domanda avvia il procedimento contattando gli enti presso i quali risultano accreditati i contributi previdenziali a favore dell'interessato.
- 2.** Gli enti interpellati comunicano all'ente istruttore l'anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione e i periodi a cui si riferiscono tali contributi. In caso di pensione di vecchiaia in cumulo, anche è comunicata anche la data del perfezionamento dei requisiti previsti dagli Enti di previdenza privati coinvolti laddove siano diversi da quelli stabiliti dalla riforma Monti- Fornero.
- 3.** Successivamente, l'“ente istruttore” verifica che sussiste il diritto alla prestazione richiesta sommando tutti i periodi che non coincidono a livello temporale.

LA DETERMINAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE FINALE

- ❑ **La pensione finale** sarà composta dalla **somma di tutte le quote** accumulate presso le diverse gestioni previdenziali;
- ❑ Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate. Ciò significa che l'aumento avviene sulle quote pensione di competenza di ciascun ente.
- ❑ **a differenza della totalizzazione, ogni quota del trattamento è calcolata secondo le regole di ciascuna gestione e non obbligatoriamente col sistema contributivo.**
- ❑ **L'Inps ha la funzione di ente pagatore (anche se non coinvolto come gestione nel cumulo) come definito dalle apposite convenzioni sottoscritte, previo accredito delle quote di rispettiva competenza da parte degli enti interessati.**

FOCUS: IL CALCOLO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DA PARTE DI OGNI GESTIONE

- **Ciascuna gestione, interpellata dall'ente gestore a cui è stata presentata la domanda di avvio del procedimento, determina il trattamento pensionistico di propria competenza in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione e di contribuzione secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni o redditi di riferimento.**

IL SISTEMA PER CALCOLARE LA PENSIONE IN REGIME DI CUMULO

- Per la determinazione del sistema di calcolo da applicare, occorre fare riferimento a tutti i periodi assicurativi non coincidenti che sono accreditati nelle predette gestioni;
- A differenza della totalizzazione, la pensione verrà liquidata con il sistema retributivo per i lavoratori che siano già titolari, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni; oppure se inferiore a 18 anni si applica il retributivo fino al 31 dicembre 1995 e il contributivo dal 1° gennaio 1996;
- **fermo restando che per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione che corrisponde a tali anzianità è calcolata soltanto con il sistema contributivo;**
- **per stabilire la misura del trattamento pensionistico pro quota, si devono prendere in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione anche laddove parzialmente coincidenti nelle gestioni coinvolte dal cumulo.**

IL CALCOLO DELLA PENSIONE IN REGIME DI CUMULO – CON RIFERIMENTO AI PERIODI AL 31.DICEMBRE 1995

- A. L'accertamento dell'anzianità contributiva, rilevante per applicare il sistema di calcolo della pensione, maturata al 31 dicembre 1995 soltanto presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della stessa, la gestione separata, dovrà essere effettuato soltanto se tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.

- B. **Laddove il cumulo avesse ad oggetto dei periodi assicurativi tra casse professionali e le gestioni INPS:** la contribuzione versata nella cassa professionale non può, infatti, essere utilizzata per determinare i 18 anni di anzianità contributiva presente al 31.12.1995 e, quindi, per ottenere il calcolo retributivo sino al 2011 sul pro quota a carico dell'Inps, in quanto questa contribuzione deve essere maturata presso le suddette gestioni.


I TRATTAMENTI PENSIONISTICI CHE SI POSSONO CONSEGUIRE IN REGIME DI CUMULO

Il cumulo dei periodi assicurativi può essere utilizzato per conseguire:

1. **la pensione di vecchiaia, quella anticipata e/o di anzianità**, con riferimento ai requisiti previsti dalla riforma Monti-Fornero, per quanto riguarda i cosiddetti “contributivi puri” -lavoratori che non avessero maturato i contributi al 31 dicembre 1995;
 2. **la pensione di reversibilità (indiretta per i superstiti) e la pensione di inabilità** a condizione che siano maturati i requisiti sanitari richiesti dalla normativa vigente.
- ❑ In tutti questi casi, il trattamento viene versato a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda -in presenza dei requisiti.
 - **A differenza di quanto accade con la totalizzazione non sono previste finestre mobili.**

LA PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

La prestazione si ottiene **in base ai requisiti Inps** nel caso di lavoratori che siano iscritti a due o più gestioni dell'istituto:



LA PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

- ❑ Per quanto riguarda le quote maturate presso le gestioni Inps, non si applica - come avviene nella totalizzazione – **sempre il ricalcolo attraverso il sistema contributivo della pensione**, mentre questo ricalcolo può essere applicato dalle casse professionali;
- ❑ Nel caso di quote di competenza delle casse professionali, la circolare INPS n. 140 del 12 dicembre 2017 ha chiarito che **vi è una sorta di “gestione progressiva”**: **le quote di pensione vengono liquidate a seconda dell’età di vecchiaia stabilita dal singolo ordinamento.**
- ❑ Al compimento di 67 anni: viene liquidata l’intera pensione in cumulo soltanto se i requisiti di età per la pensione di vecchiaia previsti dalla cassa professionale siano inferiori o uguali a quelli previsti per le gestioni Inps (ossia, appunto, 67 anni sino al 2024).
- ❑ In caso contrario, la quota di pensione maturata presso la gestione dei liberi professionisti è liquidata alla maturazione del più sfavorevole requisito di età previsto dalla cassa, mentre al compimento di 67 anni è liquidata la sola **quota di pensione dell’INPS.**

LA PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO

Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, la pensione anticipata si consegue al perfezionamento di una **anzianità contributiva minima:**

- ❑ **di 42 anni e 10 mesi per gli uomini;**
- ❑ **di 41 anni e 10 mesi per le donne;**
- con una **finestra di tre mesi** dalla data di maturazione dei requisiti **per la decorrenza del trattamento pensionistico** (articolo 15, del decreto – legge del 28/01/2019 n.4)
- **a prescindere dall'età anagrafica.**
- **Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo alla effettiva maturazione** del diritto (requisito di anzianità + finestra).
- Se la domanda è successiva alla finestra di tre mesi la data di domanda viene assunta come data della maturazione del diritto.

LA PENSIONE DI INABILITÀ IN CUMULO

- ❑ La pensione di inabilità si consegue **in presenza dei requisiti assicurativi minimi** previsti nella gestione dove si è iscritti al momento dell'evento inabilitante.
- ❑ Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio.
- ❑ Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.
- ❑ Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

LA PENSIONE INDIRETTA IN CUMULO

- ❑ La pensione indiretta si consegue **in presenza dei requisiti assicurativi minimi** previsti **nella gestione dove si è iscritti al momento del decesso**.
- ❑ **Si tiene conto della somma dei periodi di assicurazione** e contribuzione non coincidenti presso le singole forme assicurative ove il deceduto sia stato iscritto.
- ❑ La pensione indiretta spetta al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile ed ai figli, legittimi o equiparati, minorenni (ai figli minori sono equiparati i maggiorenni studenti entro il 21° anno di età, se iscritti a scuola media superiore, ovvero 26° anno di età se iscritti a corsi universitario) o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
- ❑ Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.

UN PARZIALE CONFRONTO TRA TOTALIZZAZIONE E CUMULO

Totalizzazione e cumulo sono **due strumenti utili** per la maturazione del diritto a pensione e dunque validi per determinare **il diritto alla pensione**.

- La scelta tra le due strade presuppone però una **valutazione da compiersi caso per caso** e il **confronto con un altro parametro: la misura della pensione**.
- Non si può dire a priori se sia più conveniente la totalizzazione o il cumulo perché si deve di volta in volta valutare la singola posizione previdenziale dell'iscritto.

L'abito migliore per andare in pensione deve essere cucito su misura per ciascuno di noi.